

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale Piazza Galvani, 4 - 40124 Bologna

Tel 051 6571111 Fax 051 6571100

info@bancadibologna.it - info@cert.bancadibologna.it - www.bancadibologna.it

Albo Società Cooperative n. A 117115

Albo delle Banche n. 4672 Codice ABI 8883.1

Registro delle Imprese di Bologna e C.F. 00415760370 - R.E.A. n.160969/BO

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.Iva 02529020220

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore

Banca di Bologna – Nome e Cognome Cod. Dipendente

Promotore con mandato – Nome e Cognome Nr. Iscrizione Albo

Telefono e E-mail

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Struttura e funzione economica

Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza). Qualora oggetto della garanzia siano somme di denaro, depositate su conto corrente oppure su libretto di deposito a risparmio nominativo, il pegno si definisce irregolare in quanto la banca diviene proprietaria della somma costituita in pegno. Alla scadenza del credito garantito, in caso di mancato rimborso totale o parziale dello stesso, la banca utilizza le somme effettuando una compensazione tra i rispettivi crediti ed è pertanto tenuta a restituire al depositante solo le somme che residueranno.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno su beni mobili o strumenti finanziari, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia;
- in caso di pegno su somme la banca può in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso compensare il credito garantito con le somme costituite in pegno, dandone immediata comunicazione al garante.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Commissioni

Commissioni per l'acquisizione della garanzia	Non previste
---	--------------

Spese per la gestione del rapporto

Invio Comunicazioni \ Trasparenza documentazione periodica \ Posta	€ 0,54
--	--------

Invio Comunicazioni \ Trasparenza documentazione periodica \ Casella Bancaria	€ 0,54
---	--------

Invio Comunicazioni \ Trasparenza documentazione periodica \ Inbank	€	0,00
Invio altre Comunicazioni	€	0,54
Spese per produzione altra documentazione alla clientela ipotesi diverse da quelle previste dalla normativa psd)	€	5,00
Spese per invio altra documentazione alla Clientela		Secondo tariffa postale in vigore
- canale on-line	€	0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse		
- Archivio cartaceo inhouse	€	5,97
- Archivio cartaceo c/to outsourcer	€	5,54
- Archivio elettronico	€	3,08

RECESSO E RECLAMI

Estinzione del rapporto

Il pegno si estingue nel caso di estinzione del debito garantito, nel qual caso la Banca rimette nella disponibilità del garante gli strumenti finanziari, le somme depositate nel conto corrente o su libretto di deposito a risparmio.

Il pegno si estingue con il realizzo, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite: in questo caso la Banca può far vendere, con il preavviso scritto indicato nell'atto di pegno, in tutto o in parte, ed anche a più riprese, e con le modalità pattuite nel medesimo atto, i titoli costituiti in pegno.

Sul prezzo netto ricavato la Banca si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, sempre fermo quanto disposto nel contratto.

Ove siano stati costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore, liberi o vincolati, la Banca, col preavviso di cui sopra, può soddisfarsi direttamente, anche durante il corso del vincolo, sulle somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, applicando nel caso di libretti o titoli vincolati a termine, le condizioni pattuite per il rimborso anticipato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di estinzione del debito garantito, chiusura immediata o comunque nel minor tempo possibile rispetto agli adempimenti tecnici necessari alla liberazione dei beni e/o degli strumenti finanziari.

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, nel tempo dipendente dagli adempimenti richiesti dalla vendita dei beni e strumenti finanziari oggetto del pegno (realizzo).

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca di Bologna

Ufficio Reclami

Piazza Galvani n. 4 40124 Bologna

Fax 051 6571100

e-mail info@bancadibologna.it

pec info@cert.bancadibologna.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.
Spese per comunicazione relativa alla trasparenza bancaria	Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali